FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 marzo 2003, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Maslianico di Maslianico (Como) annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI" PRO. INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone incamerasi la tassa versata.

3 – APPELLO DELLA U.S. SAN NICOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/BRAD SAN NICOLA CALCIO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 2.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S, l'appello come sopra proposto della U.S. San Nicola Calcio di San Nicola di Centola (Salerno), per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-

4 – APPELLO DEL G.S. URSUS TRANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARPI FOGGIA/URSUS TRANI DELL'1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Ursus Trani di Trani (Bari) e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-

5 – APPELLO DELL'A.S. C.E.S.A.C. BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FEMMINILE AMALFI/C.E.S.A.C. BENEVENTO DELL'1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 10.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dall'A.S. C.E.S.A.C. Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.

-.-.-.-.-

6 – APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-.-

7 – APPELLO DELL'U.S. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.3.2003 INFLITTA ALL'ALLENATORE MADDALONI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Forte dei Marmi di Forte dei Marmi (Lucca) e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Sperandio Dr. Sandro, Fontana Avv. Giuseppe, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

8 – APPELLO DELL'A.C.P. CAGLIARI CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.P. Cagliari Calcetto di Cagliari riduce la sanzione a n. 4 gare effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.

9 – APPELLO DEI SIGG. BEDINI MASSIMO E ZANNONI NERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BEDINI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg. Bedini Massimo e Zannoni Nera riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2004. Dispone restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

10 – APPELLO DELL'U.S. VALERA FRATTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA CALCIO/VALERA FRATTA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com Uff. n. 27 del 23.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Valera Fratta di Valera Fratta (Lodi) e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-.

11 – APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PERONTI MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

12 - APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINISCOLA/BUDONI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Siniscola di Siniscola (Nuoro) e dispone incamerasi la tassa versata

.-.-.-.-.-.

13 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROSA RODRIGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio A Cinque – Com. Uff. n. 264 del 14.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerasi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

ORDINANZA

14 – APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) alla seduta del 10.3.2003.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 4 marzo 2003

IL SEGRETARIO Avv. Giancarlo Gentile IL PRESIDENTE FEDERALE dott. Franco Carraro